

**IMPOSTE SUL REDDITO**

---

## ***Società agricole e opzione per la determinazione catastale del reddito***

di **Luigi Scappini**

Master di specializzazione

### **Impresa agricola: disciplina civilistica e fiscale**

Scopri di più

La chiusura dell'anno solare offre alle **società agricole** l'opportunità di **effettuare** qualche **considerazione** in merito a quale sia il **regime fiscale** più **conveniente**, sia per quanto riguarda l'imposizione **diretta** sia l'**Iva**.

Soffermando l'attenzione sulla prima fattispecie, si deve innanzitutto evidenziare come tale possibilità di poter "*scegliere*" tra due diverse forme impositive, nella realtà, **non spetta a tutte le società agricole**.

Come noto, infatti, si considerano tali, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#), le società che rispettano **2 requisiti**:

- il primo, di carattere **formale**, consistente nella necessità di prevedere nella **ragione sociale** o nella **denominazione sociale** l'indicazione di "*società agricola*" e;
- il secondo, di natura **sostanziale**, consistente nell'**esercitare** in via **esclusiva** le **attività agricole** come definite dall'[articolo 2135, cod. civ.](#).

La qualifica di società agricola permette di accedere a una **serie di agevolazioni** riguardanti, *in primis*, aspetti fiscali, ma anche **agevolazioni di carattere previdenziale e assistenziale**.

Per quanto riguarda il profilo fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 1093, L. 296/2006](#), è possibile **optare** per la determinazione del **reddito**, che rimane di impresa, secondo le **regole** di cui all'[articolo 32, Tuir](#) e quindi su **base catastale**.

Tale possibilità, tuttavia, **non competente a tutte le società agricole**, ma solamente alle **Snc, Sas, Srl e cooperative**, rimanendone **escluse le società semplici, le Spa e le Sapa**.

Nel primo caso, l'**esclusione** deriva dalla **circostanza** che il reddito prodotto dalle **società semplici** in ragione dell'esercizio di un'**attività agricola** come definita dall'[articolo 2135, cod. civ.](#) (quindi coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse)

**produce sempre un reddito fondiario** determinabile catastalmente, non essendo **mai possibile dichiarare un reddito di impresa**.

Al contrario, per le **Spa** e le **Sapa società agricole**, l'impossibilità è frutto di una decisione a monte da parte del Legislatore che non le ha espressamente incluse tra i soggetti beneficiari. Sul punto, l'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione n. 177/E/2008](#), ha affermato che *"Come emerge dai lavori parlamentari (ad es. resoconto di lunedì 18 dicembre 2006 della VI commissione) la nuova disposizione è volta a favorire lo sviluppo della forma societaria in agricoltura. Per questa ragione essa non si dirige alle società per azioni rispetto alle quali il legislatore ha inteso mantenere il sistema classico di tassazione in base al bilancio."*

Sempre l'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione n. 98/E/2016](#), richiamando quanto già affermato con la [circolare n. 50/E/2010](#), ha avuto modo di chiarire che *"una società agricola che intenda optare per la tassazione catastale deve possedere i requisiti soggettivo e oggettivo, fin dall'inizio del periodo d'imposta e deve comunicare la propria scelta nella prima dichiarazione (IVA o dei redditi) da presentare."*

Come espressamente stabilito dall'**articolo 2, D.L. 213/2007**, l'opzione segue le **regole** previste dall'[articolo 1, D.P.R. 442/1997](#), e si **protrae** per un **triennio**, per poi **rinnovarsi di anno in anno**, salvo facoltà di **opzione** per un **ritorno** per le **regole ordinarie**.

Ovviamente, l'opzione **viene meno** con effetto dal periodo di imposta in cui le società agricole **perdono i requisiti** previsti dall'[articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#).

Il **rimando** alle regole previste dal **D.P.R. 442/1997** comporta che, nonostante la norma richieda l'esercizio dell'**opzione** nella prima dichiarazione utile, la stessa sia comunque **valida** anche in **assenza** di tale adempimento: è netto, infatti, l'[articolo 1, D.P.R. 442/1997](#), nello stabilire che *"L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili."* proseguendo affermando proprio che *"La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività."*

In tal senso, anche l'Agenzia delle entrate la quale, con la [circolare n. 209/E/1998](#) (a commento della riforma del regime opzionale) ha confermato che *"con la norma in esame viene modificato il tradizionale concetto di opzione. Infatti, mentre la validità dell'opzione veniva finora basata esclusivamente sulla formalità della comunicazione fatta all'ufficio, in base alla nuova disciplina la comunicazione non rileva più ai fini della validità dell'opzione ma la sua omissione comporta riflessi esclusivamente ai fini sanzionatori."*

In conclusione, nel caso di **mancato esercizio** dell'opzione in occasione della presentazione della **dichiarazione Iva**, la stessa rimane **valida** e il contribuente sarà passibile di una **sanzione amministrativa**.